COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XLIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 467

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

BONOMI ed altri: Norme in materia di riduzione dei fitti di fondi rustici nelle provincie delle Puglie e della Lucania (2348);

GOMEZ D'AYALA ed altri: Norme in materia di riduzione dei fitti di fondi rustici nelle zone di Puglia, Lucania ed altre regioni colpite da calamità naturali o da avversità atmosferiche nell'annata agraria 1959-60 (2748) . . 467

PRESIDENTE . 467, 469, 470, 472, 474, 475, 478, 480, 481, 482, 483, 484

TRUZZI, *Relatore* . . 467, 468, 472, 473, 476, 479, 480

GOMEZ D'AYALA . . 468, 469, 470, 472, 474, 478, 479, 480, 481, 482

DE LEONARDIS . . 470, 478, 481, 482, 483

VETRONE 471, 472, 481

DANIELE 472

CACCIATORE . 472, 474, 476, 480, 481, 483, 484

FRANZO 472, 473, 478, 480

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . 477, 478, 479, 480, 482, 484

PUCCI ANSELMO 479, 480

Votazione segreta:

PRESIDENTE 485

La seduta comincia alle 9,30.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bonomi e Compagnoni sono sostituiti, per la seduta odierna, rispettivamente, dai deputati Graziosi e Pucci Anselmo.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Norme in materia di riduzione dei fitti di fondi rustici nelle provincie delle Puglie e della Lucania (2348) e Gomez d'Ayala ed altri: Norme in materia di riduzione dei fitti di fondi rustici nelle zone di Puglia, Lucania ed altre regioni colpite da calamità naturali o da avversità atmosferiche nell'annata agraria 1959-60 (2748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Norme in materia di riduzione dei fitti di fondi rustici nelle provincie delle Puglie e della Lucania » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gomez D'Ayala ed altri: « Norme in materia di riduzione dei fitti di fondi rustici nelle zone di Puglia, Lucania ed altre regioni colpite da calamità naturali o da avversità atmosferiche nell'annata agraria 1959-60 ».

L'onorevole Truzzi ha facoltà di svolgere la relazione.

TRUZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, quando nella precedente seduta la nostra Commissione chiese che le venisse assegnata in sede legislativa la proposta di legge Bonomi

ed altri, figurava al nostro ordine del giorno solo quella proposta, ma poiché la sollecitudine dell'onorevole Gomez D'Ayala è stata tale da farci pervenire tempestivamente anche un'altra proposta di legge, dobbiamo tenerle presenti tutte e due.

GOMEZ D'AYALA. Abbiamo seguito l'esempio di sollecitudine dell'onorevole Relatore nel 1957.

TRUZZI, *Relatore*. Il motivo che ha ispirato la presentazione delle proposte di legge in esame è, purtroppo, noto a tutti. L'annata agraria 1960, come tutti i colleghi sanno, è stata piuttosto ingrata verso i coltivatori di ogni categoria ed il Governo ha dovuto intervenire con una legge ben nota per risarcire i danni nelle zone più colpite dalle avversità atmosferiche.

Fino dal momento in cui venne discusso quel provvedimento, fu, per la verità, segnalata l'opportunità di tener presente che se si era chiamato lo Stato a concorrere per sostenere i danneggiati, sarebbe stato anche giusto che in quelle regioni e per quei casi la proprietà concorresse a sopportare un danno che non dipendeva né da incapacità né dalla scarsa volontà degli affittuari coltivatori colpiti.

Senonché in quella sede non si ritenne opportuno regolare questa materia demandandola ad un apposito strumento legislativo e così venne presentata la proposta di legge Bonomi ed altri, limitata ad una zona ristretta, per la verità; ad una zona dove si era notata una maggiore incidenza di danni e dove l'affittuario, quando perde il raccolto del grano (e mi riferisco alle Puglie ed alla Lucania particolarmente in cui impera una specie di monocoltura) perde il prodotto per tutto l'anno e rimane senza risorse.

È questo il motivo per il quale il primo provvedimento è più limitato. Del resto i presentatori di esso si son fatti partecipi della considerazione che il ricorso a queste leggine speciali non è cosa molto invitante, ché esse non dovrebbero essere la normalità per il legislatore.

I presentatori della prima proposta, ripeto, non hanno voluto allargare immediatamente la zona di applicazione del provvedimento ritenendo che non si debba, se non in casi di forza maggiore, ricorrere a queste leggine frammentarie, eccezionali, che non dovrebbero rendersi più necessarie in futuro. Ciò presuppone una regolamentazione tale dei rapporti per cui non si debba più ricorrere a provvedimenti che sollevano, per quanto fatti bene, dei problemi, e creano qualche zona d'ombra.

Detto questo, visto che vi sono altre zone che chiedono di essere incluse nel provvedimento, visto che l'onorevole Gomez D'Ayala è già su questa falsariga con il provvedimento da lui presentato, poiché esso propone di estendere la legge a coloro che abbiano subìto gli stessi danni, e visto anche che il Governo, a quanto mi risulta, sembra orientato in questo senso, nel senso cioé della estensione alle zone che sono state coperte dalla legge riguardante i benefici governativi, ritengo che a tale estensione si debba giungere. Del resto, devo ricordare che la mia parte ha già preannunciato, nella seduta precedente, una proposta di estensione di queste norme alle altre regioni.

Debbo anche dire che da parte della Confederazione coltivatori diretti vi è stata una azione diretta a vedere se fosse possibile, attraverso un accordo con la proprietà, raggiungere lo scopo senza un provvedimento di legge. Purtroppo se anche qualche caso è stato risolto, molti soggetti si sono rifiutati di prendere la cosa in considerazione o perché dicevano di non essere soci di quella associazione o perché trovavano comodo dire che non vi era alcuna norma che li obbligasse a scendere ad accordi.

La proposta di legge Bonomi e altri propone che le commissioni tecniche provinciali fissino per zone le riduzioni. Non viene proposta una quota fissa e debbo dire che, personalmente, sono favorevole a questa soluzione e non a quella proposta nel provvedimento Gomez D'Ayala ed altri che fissa un minimo al di sotto del quale non si può andare. Debbo dire altresì che vi è un precedente in materia.

GOMEZ D'AYALA. Del 1957.

TRUZZI, *Relatore*. Fu infatti approvata un'altra legge che stabiliva due limiti, un minimo ed un massimo entro i quali si poteva giuocare. Non mi sembra opportuno però stabilire che non si possa andare al di sotto del 30 per cento perché in tal modo porremmo le commissioni tecniche in una situazione imbarazzante; esse, in una stessa provincia dovranno poter stabilire zone di diverso danno e di diversa necessità di soccorso. Non possiamo predeterminare la misura e lasciamo quindi alle commissioni tecniche di stabilire queste riduzioni in rapporto al danno subìto dalle singole zone.

Come Relatore sono favorevole a demandare alle commissioni tecniche l'incarico di

stabilire le riduzioni del canone, non per fondi, ma per zone. Ciò comporterebbe qualche inconveniente ma se lasceremo a dette commissioni di stabilire esse le riduzioni raggruppando zone abbastanza omogenee, credo che avremo uno strumento più agile di applicazione.

Tutti e due i provvedimenti propongono poi che, una volta che la commissione tecnica abbia stabilito una riduzione, per una certa zona, questa riduzione sia automatica, salvo la facoltà al proprietario di opporsi singolarmente. È questa una facoltà che non potremmo negare, anche volendo, al singolo. Bisogna necessariamente prevedere anche l'ipotesi della controversia.

I principî della legge che proponiamo sono quindi rappresentati dalla riduzione per zona; la riduzione, stabilita dalla commissione tecnica si applica immediatamente, automaticamente salvo il caso di controversia, che va dinanzi alla sezione specializzata.

Debbo anche dire che bisognerà stabilire, al momento in cui siamo, delle date molto concentrate nel tempo per la pronuncia da parte delle commissioni.

Sono del parere che le commissioni tecniche debbano pronunciarsi tutte – perché può darsi che qualcuna dica di essersi già pronunciata – ed in base a questa legge che accorda loro facoltà che prima non avevano. Quindi dobbiamo stabilire un termine molto vicino alla pubblicazione della legge, per questa pronuncia. La legge 1° aprile 1947, stabilisce dei termini per le procedure e noi ci rifaremo, per le commissioni provinciali, a quella legge. La legge che istituisce le commissioni prevede anche i termini per la presentazione delle eventuali richieste di opposizione; bisognerà, quindi, vedere il problema dei termini utili per gli adempimenti vari.

Onorevoli colleghi, considero per il momento, almeno, di aver sufficientemente illustrato i due provvedimenti in esame, ma mi riservo comunque, di rispondere alle domande eventuali che mi verranno rivolte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Prego l'onorevole Gomez D'Ayala di illustrare la sua proposta di legge.

GOMEZ D'AYALA. Onorevoli colleghi, i due provvedimenti sottoposti al nostro esame collimano nelle finalità; le differenze, praticamente, si possono riassumere nelle seguenti: la nostra proposta, risalendo al precedente della legge del 1957, considera l'utilità di stabilire nella legge almeno il minimo della riduzione da apportare, così da dare alle commissioni provinciali un binario preciso entro il quale muoversi.

Nella legge del 1957 si prevedeva un limite minimo ed un limite massimo. Pensiamo che, data la varietà delle situazioni, sia conveniente lasciare alla commissione la determinazione del limite massimo, stabilendo noi semplicemente il limite minimo.

Altra differenza: determinazione delle zone e regioni di applicazione della legge. La proposta di legge Bonomi prevede che l'applicazione della legge per la riduzione degli affitti sia limitata alle regioni di Puglia e Lucania ma il collega Truzzi ha precisato che è intenzione della parte che egli rappresenta, di estendere l'applicazione della legge a tutto il territorio nazionale, limitatamente però alle zone colpite da avversità atmosferiche. Quindi, la differenza che si rileva nella lettera della legge viene superata dalle dichiarazioni del collega onorevole Truzzi.

Ritengo non sia opportuno richiamare in questa legge gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321, perché con essi si prevede, se non vado errato, la possibilità di uno scioglimento della commissione tecnica provinciale e la sua sostituzione con una commissione più ristretta, costituita, mi pare, da tre elementi: un rappresentante della proprietà fondiaria, uno degli affittuari e uno dell'Ispettorato agrario provinciale. Ritengo che questa norma potrebbe indurre i rappresentanti della parte padronale e della proprietà fondiaria a svolgere opera di ostruzionismo nell'ambito della commissione, per consentire poi la costituzione di quella commissione ristretta che, certamente, offre minori garanzie essendo molto inferiore in essa la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate.

Altra differenza è rappresentata dalla considerazione che noi abbiamo fatto circa il termine per l'eventuale rateazione del debito relativo al canone di affitto. Perché per la verità, è prevista, credo, dal Codice Civile, la possibilità di una rateazione del canone di affitto in determinate circostanze e mi pare che queste in oggetto rientrino nella norma. Ma, il codice civile credo stabilisca un limite, mi pare di un anno.

Comunque noi riteniamo che, volendo consentire alle commissioni di concedere questo beneficio della rateazione, sia anche utile stabilire il margine di tempo entro il quale la rateazione stessa può applicarsi, possibilmente con una certa larghezza. Noi abbiamo ritenuto opportuno il termine di tre anni e pen-

siamo sia il caso di stabilire in modo preciso questo termine nel testo della legge.

Mi sembra siano queste le differenze che esistono fra le due proposte di legge. E, naturalmente, pensiamo che, anche tenendo presenti i precedenti legislativi, convenga accogliere gli emendamenti formulati con la nostra proposta di legge. Pertanto chiederemmo all'onorevole Presidente che venga dato atto dell'abbinamento.

PRESIDENTE. La Commissione deciderà a tempo debito la scelta del testo da prendere come base della discussione.

GOMEZ D'AYALA. Chiedo scusa se riprendo la parola. Dimenticavo di dover formulare ancora un'osservazione. Circa l'epoca di riferimento della legge, noi abbiamo detto annata agraria 1959-60, e di proposito, intendendo dire con ciò che, per quanto concerne le avversità atmosferiche, o calamità naturali che possono verificarsi urante l'annata agraria 1960-61, in corso, la questione possa essere risolta seguendo il criterio sottolineato anche dall'onorevole Truzzi, con l'approvazione della legge generale sui canoni di affitto. Altrimenti ci troveremmo di fronte ad una difficoltà oppure alla necessità di dover introdurre una formula, per esempio, di questo tipo: fino all'entrata in vigore della presente legge.

DE LEONARDIS. Onorevoli colleghi, le proposte di legge sottoposte stamane al nostro esame certamente colmano una lacuna rilevabile nella legge 21 luglio 1960, n. 739. Questa lacuna, è noto, è stata fonte di lamentele e, veramente, di ingiustizie. È esatta l'affermazione dell'onorevole Truzzi, e cioé che queste situazioni, questi rapporti, vengono disciplinati meglio attraverso le trattative sindacali. A dire il vero, sia i rappresentanti della proprietà sia quelli degli affittuari, specialmente nella mia provincia, hanno lavorato in tal senso e molti sono stati coloro i quali hanno alla fine accettato la determinazione della commissione provinciale ed hanno ridotto in proporzione il canone di affitto. Poiché vi sono stati, però, anche dei proprietari che non hanno acceduto all'invito, si è reso necessario sottoporre all'esame del Parlamento queste proposte di legge. Ma esse rispondono ad un criterio di vera giustizia? Sì, a mio avviso. Difatti, quanto il proprietario percepiva quando era normale l'andamento stagionale, in parte era destinato al pagamento delle tasse. Ora, quando in casi di avversità atmosferiche o calamità naturali è intervenuto lo Stato con varie misure di alleggerimento fiscale, chi ne ha beneficiato sono stati proprio i proprietari. Mi pare quindi che, anche sotto il profilo della equità, il provvedimento in esame non possa non incontrare il favore di tutti i settori politici della Commissione. Peraltro, condividendo le ragioni addotte dal Relatore, ho presentato una serie di emendamenti, allo scopo di ampliare l'area d'applicazione della proposta di legge Bonomi.

In particolare, al primo comma dell'articolo 1, dopo che è stato indicato con il mio emendamento che questa legge s'intende applicabile unicamente nelle zone determinate in attuazione della legge n. 739, si attribuisce il compito alle commissioni provinciali di determinare le riduzioni.

A dire il vero, io non sono d'accordo con la proposta di Gomez D'Ayala a questo riguardo. E non sono d'accordo per questa ragione: perchè una rigida determinazione della decurtazione dell'estaglio non risponde alla situazione obiettiva e provocherebbe invece palesi ingiustizie. Perché, infatti, in generale capita, specialmente, come dicevo, nelle mie contrade, che nelle zone in prossimità degli abitati e comuni, dove si svolge cioé una certa vita associata, e quindi si attua una coltivazione promiscua, vale a dire colture di ortaggio, frutteto, oliveto, e spesso consociazione fra oliveto e produzione cerealicola, s'impone una differenziazione.

E quindi, dicevo, per un'azione di giustizia, occorre che le commissioni provinciali abbiano riferimento a questi criteri di valutazione nel determinare i danni, stabilendo cifre che si avvicinino ad un'equa determinazione dell'estaglio da ridurre.

Così è opportuno, secondo noi, l'inciso secondo cui sono fatti salvi gli articoli 1635 e 1636 del Codice Civile, vale a dire il diritto all'eventuale maggior riduzione in essi previsto. Perché, onorevoli colleghi, noi abbiamo studiato con gli stessi professori, negli stessi atenei, e sappiamo tutti che leggi speciali che determinano e regolano determinate materie, non derogano alla norma generale quando quest'ultima è più favorevole al destinatario. Quindi ci troviamo oltretutto, qui, di fronte ad un'affermazione pleonastica.

Sono anche del parere che, non solo per poter definire meglio ma altresì per sveltire il lavoro della commissione provinciale, nonché addirittura per poter dare la possibilità di rendere operante la legge, non debbano essere le commissioni a determinare le zone. Questo, anche sotto il profilo della funzionalità della legge stessa. Pensate quali contro-

versie ci aspetterebbero ove non vi fossero dati certi e precisi.

Sarei poi del parere che al secondo comma dello stesso articolo 1, il termine di 30 giorni per la determinazione da parte delle commissioni tecniche provinciali delle loro decisioni dovrebbe essere portato a 60 giorni. A dire il vero, le commissioni, proprio in seguito all'azione svolta dalla Confederazione dei coltivatori diretti, già hanno fatto questo lavoro di accertamento. È indubbio che le commissioni però si devono riunire per confermare le decisioni adottate a suo tempo. In ogni caso è naturale che esse debbano tornare a riunirsi per decidere.

Presenteremo un altro emendamento sostitutivo dell'articolo 2, ma più per ragioni di natura formale che non sostanziale. Così pure in riferimento all'articolo 3. Non vi nascondo che proprio per questo articolo 3 ho riscontrato una situazione di perplessità a proposito della sospensione dell'esecuzione delle sentenze di condanna per violazione degli obblighi contrattuali. Pensate, infatti, che si potrebbe andare incontro a questo inconveniente, che nel frattempo le sentenze possano aver già avuto esecuzione e vi sia stata la sostituzione dell'affittuario. E però è chiaro che l'emendamento introdotto tende a questo: investire unicamente le sentenze che non siano ancora passate in cosa giudicata; altrimenti non vi sarebbe né prima né dopo possibilità di legiferare al riguardo!

Per quanto riguarda l'articolo 4, presenteremo un emendamento sostitutivo del secondo comma, per affermare che: « la sezione stessa, ove l'affittuario, in dipendenza degli eventi di cui all'articolo 1, si trovi nell'impossibilità di pagare il canone dovuto, ancorché ridotto, può disporre il differimento del pagamento del canone stesso, in non più di sei rate semestrali, allorché il canone, dopo la riduzione non superi le lire 300 mila annue ». Ho adottato cioé un criterio tradizionale, per poter favorire in modo particolare la piccola impresa. A me pare obiettivamente sia questo un emendamento da accertarsi, un criterio da condividere.

Non sono d'accordo con la proposta del collega Gomez D'Ayala quando parla di estendere il termine a tre anni. Voglio dire con questo, come già dicevo prima, che le condizioni più favorevoli ai destinatari della legge sono sempre salve.

Così pure mi pare che fissare un termine più ampio, di due anni anziché di un anno, come noi diciamo, per ripetere dal locatore ciò che eventualmente l'affittuario ha pagato in più, vale a dire la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto per il canone ridotto, non sia proposta da accogliere. Perché, in definitiva, quest'anno di tempo da noi accordato non credo vada a favore del proprietario; anzi, secondo me, esso si oppone ad una situazione di eventuale resistenza da parte del proprietario. Ma, vi è un altro punto che bisogna tener presente, la certezza delle situazioni giuridiche da dover salvaguardare e quindi la definizione quanto più possibile sollecita dei rapporti.

Era nelle mie intenzioni quella di presentare un altro emendamento, anzi un articolo aggiuntivo che rientra un po' nella sfera delle determinazioni giuridiche. Ossia fare una dichiarazione espressa di nullità degli accordi intervenuti in contrasto con le norme della presente legge. Mi pare, però, che in presenza di questo contesto questa precisazione dovrebbe essere superflua, perché è chiaro che queste sono norme d'imperio alle quali non si può sfuggire.

Ritengo anche e credo sia bene, dato che sono pendenti ancora delle cause e delle procedure di esproprio, che la *vacatio legis* non venga, questa volta, prevista e che l'entrata in vigore della legge coincida con il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

VETRONE. Ho chiesto la parola per esprimere la mia opinione che è contraria alla introduzione nella proposta di legge di quel minimo del 30 per cento voluto dall'onorevole Gomez D'Ayala sul quale dovrebbe operare, poi, la commissione tecnica provinciale.

A parte considerazioni di ordine costituzionale, desidero affidarmi soprattutto al buon senso. Mi pare che nell'articolo 1 della proposta di legge Gomez D'Ayala esista una certa contraddizione perché dalla sua lettura si ha dapprima la sensazione che si voglia rimettere tutto alla capacità tecnica della commissione provinciale la quale, innanzitutto, dovrebbe determinare le zone dove le provvidenze debbono operare, mentre poi si conclude – facendo offesa alla coerenza – imponendo alla stessa commissione tecnica di non andare al disotto del limite minimo del 30 per cento.

È, questa, una considerazione che non mi pare sia da sottovalutare, ma v'è dell'altro.

Se per caso, la commissione riscontra in una zona che i danni sono stati tali da non legittimare una riduzione del canone del 30 per cento, ma, invece, soltanto una riduzione del 20 o del 25 per cento, essa deve

escludere questa zona dai benefici previsti dalla legge.

GOMEZ D'AYALA. Bisogna saper leggere, onorevole collega.

VETRONE. A leggere l'articolo si rileva proprio questo.

La commissione tecnica, sapendo di non poter andare al di sotto del 30 per cento nella applicazione delle riduzioni, escluderà tutte quelle zone che abbiano subìto danni inferiori a quella percentuale.

GOMEZ D'AYALA. Nel 1957 venne approvata una legge nella quale era stabilito un minimo del 20 per cento.

VETRONE. Non so in base a quali necessità venne fatta quella legge.

GOMEZ D'AYALA. Le stesse necessità di oggi.

VETRONE. Anche se quella legge fu determinata dalle stesse necessità odierne non vedo perché, avendo commesso un errore allora, lo si debba ripetere ora.

DANIELE. Non si può non riconoscere che il principio sul quale la legge si basa, è un pricipio di equità perché tende a suddividere tra i diversi fattori della produzione quelle che sono state le conseguenze degli eventi sfavorevoli di annate eccessivamente avverse. D'altra parte si deve pure tener presente che queste leggi di carattere generale che, automaticamente fissano delle riduzioni di produzione in certe zone, creano delle ingiustizie notevoli per numero e per entità, per cui, ogni volta che si sono avuti provvedimenti del genere, si sono creati derelitti e privilegiati. La legge deve essere sì emanata, ma deve essere tale che questi casi siano ridotti al minimo. Ritengo perciò debba esser fissato in modo categorico che la legge si applica a quei terreni che sono compresi nei decreti ministeriali nei quali si prevede la esenzione delle imposte.

DE LEONARDIS. L'emendamento da me preannunciato prevede proprio questo.

DANIELE. Sia per ragioni di equità, sia per evitare alle commissioni un lavoro difficile e soggetto a molte influenze, sia per rispondere a criteri di giustizia, uno dei casi di automatismo si può avere quando il proprietario ha già ottenuto uno sgravio fiscale che è giusto si rifletta in senso positivo sull'affittuario.

Ritengo, in secondo luogo, che non si possa prescrivere alle commissioni di stabilire le riduzioni medie per zone; bisognerebbe tener conto dei fondi perché anche nell'annata 1959-60 abbiamo avuto colture che non hanno subìto danni. Nel Salento, per esempio, per il tabacco c'è stata un'annata normalissima. Si dovrebbe quindi stabilire la riduzione per colture e per zone altrimenti creeremmo dei privilegiati.

PRESIDENTE. Nel testo che ho davanti è detto: « per ciascuna zona agraria sulla base della entità media dei danni prodotti dalle predette avversità o calamità ».

DANIELE. Nel Salento vi sono molti piccoli affittuari che coltivano solamente tabacco e non hanno subìto danni.

DE LEONARDIS. La determinazione delle zone opera *juris et de jure;* vi è la presunzione assoluta del danno.

TRUZZI, *Relatore*. In ambedue le proposte di legge è detto che il proprietario può adire la sezione specializzata e ciò rappresenta per lui una valvola di sicurezza.

DANIELE. Mi auguro che questo sia sufficiente.

Sono d'accordo poi nel fissare un termine alle commissioni provinciali ma ritengo che questo termine dovrebbe essere fissato in due mesi perché si tratta di zone in cui le colture sono molto numerose.

TRUZZI, *Relatore*. Le indagini vengono fatte su dati acquisiti nel passato perché adesso non vi è più possibilità di indagare.

DANIELE. Concordo nel pagamento rateale, ma se si vuole dare questa agevolazione ai piccoli coltivatori sarebbe però ingiusto concederla ai grossi che hanno sempre la possibilità di ricorrere al credito così come fanno i proprietari.

Sono contrario alla fissazione di un termine entro il quale l'affittuario può ripetere l'affitto; norma questa contenuta sia nella proposta Gomez D'Ayala sia nella proposta Bonomi. Se l'affitto è stato già pagato, significa che l'affittuario aveva la possibilità di pagarlo.

CACCIATORE. Può aver fatto dei debiti per pagare.

DE LEONARDIS. Può aver pagato con cambiali.

DANIELE. I proprietari, in quei casi, danno sempre delle facilitazioni nel pagamento ed io penso che sei mesi sarebbero più che sufficienti.

In linea di massima, mi dichiaro favorevole al provvedimento in esame.

FRANZO. Anche io concordo sui motivi che hanno dato origine alle proposte di legge in esame.

Ho tentato anche io, nella mia zona, di adire a trattative sindacali con la partecipazione della proprietà fondiaria, ma debbo riconoscere di non aver trovato l'adesione da me sperata ed ho anzi dichiarato esplicita-

mente che proprio quell'atteggiamento di resistenza passiva legittimava, da parte del Parlamento, una legge vincolante.

Per quanto riguarda il problema dell'affittanza sarei inoltre dell'opinione che si debba fare tutto quello che ci è possibile fare – e, naturalmente, io qui mi riferisco in particolare alle zone venete, dove l'affittanza ha peso prevalente, specie nella Valpadana – per andare incontro alle imprese piccole e medie. Sarà certamente opera meritoria nei confronti della produzione agricola che è quella che determina una maggiore produttività in campo agricolo. Anzi, al riguardo, dovremo poi anche parlare del problema della ricchezza mobile, per cui, è noto, il punto che ci divide è quello di fissare il minimo della quota!

Io so che la legge del 1957 ha avuto pochissima applicazione in tutta Italia, compresa la mia provincia. Solo dopo riunioni, ricordo, vivacissime, siamo riusciti a determinare quel 20 per cento di minimo fisso di cui parlava prima l'onorevole Gomez D'Ayala. Vi è qui soprattutto da rilevare la preoccupazione sottolineata dall'onorevole Vetrone: poiché la commissione era paritetica, alla fine ha dovuto decidere il prefetto della provincia; poi si ricorse in primo, in secondo appello alle commissioni più diverse, a tutte le commissioni possibili. Io sono uno di quelli che hanno potuto esperimentare nella mia provincia l'applicazione integrale di quella legge e vi posso dire quindi che gli inconvenienti sono stati grandissimi. Quindi mi oppongo in modo reciso a che venga stabilito un minimo. Lasciamo alla commissione il compito di fissare le misure. Vero è, d'altra parte, che discriminando per zone, si provocano necessariamente delle ingiustizie dato che le zone non possano che in rarissimi casi presentare situazioni tutte omogenee.

Come eliminare, dunque, queste sperequazioni? Non v'è che un modo.

La commissione esamini nel raggio di una zona le singole situazioni, le singole aziende. Ma qui, ripeto, interviene un'impossibilità fisica, materiale da parte di queste commissioni. Quindi, come male minore, applichiamo il criterio da me suggerito.

V'è, poi, il problema della estensione della area di applicazione della legge. Sono d'accordo nel senso che essa non deve riferirsi alle sole Puglie e Lucania. Anche in altre zone, infatti, dell'Italia centrale e settentrionale, si sono avute zone danneggiate in misura pressappoco uguale.

TRUZZI, *Relatore*. Ci sono, allora, anche quelle del corso del Secchia!

FRANZO. Però la mia perplessità è questa: quali altre zone? Possiamo, si dice, legare il problema alla legge n. 739, ma io so di zone che si considerano danneggiate, che anche lo stesso Ispettorato agrario ha prospettato al Ministero di considerare tali e che però a tutt'oggi ancora attendono il relativo decreto! Quindi, io sono perplesso nel decidere se legare l'applicazione del provvedimento alla legge n. 739; forse è meglio riferirsi alle zone in cui il Ministero interverrà sentito l'ispettorato dell'agricoltura.

E concludo. Se i grossi proprietari corrispondessero, io penso che potremmo anche dire che rinunciano all'aliquota grossa. Ma, noi non possiamo non tenere conto che in certe zone a piccoli affittuari corrisponde anche piccola proprietà; lo vediamo in molte zone d'Italia. Ora, questa riduzione automatica del 30 per cento – 30 che sarebbe poi il 60 – per la riduzione sui canoni, porta indubbiamente ad uno squilibrio per questi piccoli proprietari che vivono su un modesto reddito. E allora, se facciamo un atto di giustizia verso l'affittuario che ha avuto un reddito più scarso, indubbiamente non possiamo non tener conto di quei piccoli proprietari che hanno avuto un aggravio.

E qui, allora, sorge il problema delle tasse.

So che allorché abbiamo approvato la proposta di legge Truzzi non abbiamo previsto nulla e così facendo abbiamo sollevato una legittima ondata di proteste da parte dei piccoli proprietari. Conseguentemente lo Stato è venuto incontro alla categoria che affermava: venite incontro anche a noi riducendoci le tasse. Ora a me, il principio di ridurre la quota anche ai piccoli proprietari, pare sia logico.

Come tradurre in pratica ciò lo vedremo elaborando la legge. Siamo d'accordo sull'ossatura della proposta di legge, vediamo quindi come formularla nel migliore dei modi.

E poi avrei un invito da rivolgere, onorevole Presidente: appena approvata questa legge, discutiamo subito l'altra, egualmente urgente, dell'equo canone. Dove si applicheranno, infatti, le tabelle dell'equo canone nell'ambito della provincia? Poiché c'è di mezzo la riduzione automatica del 30 per cento del grano o del riso, non si può ricorrere alla commissione dell'equo canone perché, si dice, questa concessione elide l'altra! Quindi, noi faremo cosa utile e proficua approvando nei termini dovuti questa legge, ma cosa altrettanto proficua faremo allorquando approveremo l'altra legge. Perché, infatti, una volta approvata quest'ultima, noi saremo garantiti anche per il futuro e non saremo costretti ogni

anno a dover proporre ed esaminare nuove leggi per situazioni nuove che si siano nel frattempo verificate.

CACCIATORE. Onorevole colleghi, il gruppo socialista è d'accordo perché le disposizioni in esame vengano estese a tutto il territorio nazionale. Detto questo, passo subito a brevi osservazioni sui vari articoli della legge.

Per quanto riguarda la questione del 30 per cento, vorrei pregare il collega onorevole Gomez D'Ayala di non insistere. È difatti giusto che il collega Vetrone si preoccupi del fatto che le commissioni potrebbero, nel caso in cui il danno non sia stato molto consistente, non prenderlo in considerazione e quindi non determinare il diritto da parte dell'affittuario ad ottenere la riduzione.

Quindi, o noi inseriamo un emendamento dicendo che qualunque sia la misura del danno questa riduzione viene applicata, oppure dovrebbe restare ben chiaro a verbale, che l'affittuario ha in ogni caso diritto alla riduzione, anche se il danno subito è di lieve entità.

Per quanto riguarda poi l'articolo 2 e l'articolo 3, vorrei preannunciare due emendamenti. Uno per quanto riguarda gli Enti di riforma. Esso dovrebbe recitare come segue:

« *Aggiungere all'articolo 3 il comma seguente*:

« Egualmente saranno sospesi gli atti esecutivi nei comprensori degli Enti di riforma e gli eventuali debiti saranno rateizzati entro un periodo di 5 anni ».

Io credo, infatti, che anche gli assegnatari abbiano diritto di avere agevolazioni allorquando si sono verificati danni. E certamente si danno casi in cui, in seguito ai danni, l'assegnatario non è stato in grado di pagare il suo debito nei confronti dell'Ente sicché quest'ultimo procede nei suoi confronti.

L'altro emendamento è pressapoco del seguente tenore:

« *Aggiungere all'articolo 2* :

« Nei rapporti di mezzadria, di colonìa e di compartecipazione la riduzione sarà applicata in ragione del 50 per cento sulla quota di spesa a carico del mezzadro, del colono e del compartecipante ».

Noi, infatti, abbiamo previsto il caso in cui della concessione che è stata fatta al mezzadro si giovi il concedente. Ora, non vi è dubbio che una riduzione sulla quota spesa del 50 per cento spettante al mezzadro, colono o compartecipante si renda necessaria. Praticamente, se vi è un danno del 50 per cento la quota di spesa del mezzadro, partecipante o colono che sia sarà ridotta del 25 per cento, se sarà del 25 per cento, del 12,50 per cento, e così di seguito.

Noi abbiamo purtroppo contratti a compartecipazione che durano un solo anno. È chiaro che il concedente si vale di tutti i lavori che ha fatto il compartecipante, così pure dell'aratura fatta dal compartecipante, il quale ultimo l'anno seguente non si varrà della spesa fatta, mentre se ne varrà il concedente. Quindi io credo risponda a criterio di giustizia accogliere questo mio emendamento sulla mezzadria, colonìa e compartecipazione.

All'ultimo comma dell'articolo 4, nella frase « la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo 1 » vorrei introdurre l'avverbio « eventualmente » altrimenti si potrebbe dedurne la interpretazione che l'affittuario è tenuto a corrispondere il canone e poi a ripeterlo: cioé, in pratica, una specie di *solve et repete*.

Chiederei infine che venisse tecnicamente migliorato l'articolo 3 in quanto vi si parla di esecuzione forzata delle obbligazioni. Ora, non sono le obbligazioni che danno luogo alla esecuzione forzata, bensì i titoli esecutivi.

PRESIDENTE. Proponga una formulazione più precisa.

CACCIATORE. Onorevole Presidente non ho ancora avuto il tempo di studiarla.

GOMEZ D'AYALA. Onorevole colleghi, riprendo la parola per pronunciarmi sugli emendamenti preannunziati. Sono, in primo luogo, contrario all'emendamento che mi sembra voglia proporre l'onorevole De Leonardis, tendente a richiamare in questa legge le norme della legge n. 739. Dobbiamo applicare la riduzione del canone di affitto in tutte le zone in cui si sono verificati gli eventi dannosi ed in questo credo di essere d'accordo con l'onorevole Franzo.

Vi sono zone d'Italia, in modo particolare nel Mezzogiorno, dove dal luglio scorso si è in attesa della emanazione dei decreti applicativi della legge n. 239 decreti che non vengono mai pubblicati.

In secondo luogo ritengo di dover dare qualche chiarimento in ordine al criterio assunto inserendo il minimo di riduzione del 30 per cento.

Siamo, credo, tutti d'accordo sulla necessità della automaticità anche se questo comporta le possibili sperequazioni che denunciava il collega Franzo. Delimitata una zona è inevitabile che in essa, se stiamo a guardare azienda per azienda, si riscontrano condi-

zioni diverse, ma se vogliamo raggiungere l'obbiettivo della automaticità della riduzione, non possiamo che far riferimento a zone, altrimenti dovremmo rinviare tutto alle sezioni specializzate del tribunale, affidare la soluzione di tutte le questioni alle cause e quindi, molto spesso, porre l'affittuario in condizione di non poter fruire del beneficio per l'impedimento creato dal solo costo di giudizio da istituire onde ottenere il pratico riconoscimento del diritto previsto dalla legge.

Non che noi si sia appassionati delle percentuali ma ritengo che sia necessario stabilire un minimo di riduzione per non lasciare alle commissioni tecniche provinciali un margine così ampio da rendere praticamente irrilevante la riduzione che potrà essere applicata.

Sono state, a questo riguardo, espresse delle preoccupazioni da parte del collega Vetrone il quale ha creduto di riconoscere nella determinazione del minimo del 30 per cento, un limite minimo per l'applicazione della legge. È una preoccupazione questa che non ha fondamento in quanto, si è detto, il presupposto fondamentale posto dalla legge perché si giunga alla riduzione del canone di affitto è che si siano verificate avversità atmosferiche, che siano delimitate le zone e che sia stabilita una certa media del danno subìto di modo che la situazione individuale del coltivatore che ha subìto danni del 15, del 20, del 40 per cento, non assume alcun rilievo ai fini della riduzione stessa.

Abbiamo assunto il 30 per cento facendo riferimento ad un precedente provvedimento legislativo ed alle relative esperienze. Nelle zone che furono delimitate il fatto che alla comissione tecnica provinciale era fissato un binario preciso dal 20 al 40 per cento, fece sì che tutti coloro che avevano subìto un danno, in quelle zone, potessero ottenere la riduzione.

Vi fu sì, un errore nell'approvazione di quella legge, ma esso non consistette nella determinazione dei limiti minimo e massimo, bensì nel fatto di aver attribuito al Ministro per l'agricoltura un potere che non poteva né doveva essergli attribuito: quello di stabilire le provincie nell'ambito delle quali la legge fu applicata.

Vedo che i colleghi dell'altra parte che furono calorosi sostenitori di quella tesi e di quella delega, elaborando una nuova proposta, ora le hanno abbandonate, così che dovrei ritenere superata la sfasatura determinata dall'aver erroneamente attribuito al Ministro un certo potere di stabilire le provincie nell'ambito delle quali troverebbe applicazione la legge.

Si potrà discutere l'entità del minimo; potremo, invece del 30, stabilire il 25 per cento, ma in linea di massima ritengo che questa garanzia deve essere richiesta.

Il collega De Leonardis ha prospettato una osservazione che potrebbe anche essere accolta dalla nostra parte. Egli ritiene che la citazione degli articoli 1635 e 1636 del Codice civile sia superflua, o quanto meno, possa dar luogo a qualche inconveniente. Non dobbiamo farci l'illusione che le commissioni provinciali possano ammettere riduzioni maggiori di quelle previste dal codice civile che sono del 50 per cento, perché, nel caso di affitto pluriennale, la riduzione deve essere concessa a condizione che nelle annate successive l'affittuario non trovi compenso e quando si tratta di affitto annuale, la riduzione può raggiungere al massimo il 50 per cento.

Se pensiamo che si possano concedere riduzioni anche superiori al 50 per cento, allora concordo nella opportunità di togliere quell'inciso, ma se non pensiamo questo allora dobbiamo lasciare alle parti la facoltà di far valere un diritto già riconosciuto nell'ordinamento vigente.

Sulla base delle considerazioni esposte, mi pare che potremmo senz'altro approvare la proposta salvo a rivedere la misura delle percentuali.

Sono d'accordo sugli emendamenti Cacciatore, tendenti a far sì che anche i mezzadri ed i coloni, i compartecipanti e gli assegnatari degli Enti di Riforma possano fruire di un certo beneficio.

Circa l'articolo 3 della nostra proposta, che mi pare corrisponda allo stesso articolo 3 della proposta Bonomi, se ne potrà studiare la formula migliore e più chiara.

Per quanto riguarda la rateizzazione credo che un limite debba essere fissato. Ho detto tre anni, mi pare, per stabilire un certo margine di elasticità. Nel Codice civile non vi è una determinazione precisa in materia, si stabilisce semplicemente il potere del giudice di rateizzare ma non si dice come questa rateizzazione avverrà. Se nella legge, tenendo conto delle ragioni che ci hanno indotto a introdurre questo criterio, non stabiliamo un certo margine, ci possiamo trovare poi di fronte a rateizzazioni insufficienti che l'affittuario non può sopportare.

Sono infine d'accordo sulla proposta De Leonardis perché sia espressamente precisato che sono nulle tutte le convenzioni stipulate in contrasto con il testo della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

TRUZZI, *Relatore*. Vorrei fare alcune precisazioni pregiudiziali. È un vezzo di questa Commissione, ogni volta che viene in discussione un provvedimento, di tentare di ampliarlo e di introdurre in esso altri problemi ed altri casi. È questo un legittimo desiderio, una tentazione buona, ma non v'è dubbio, se vogliamo agire rapidamente come il caso presente impone, che dobbiamo, almeno per questa volta, non cedere alla tentazione.

È questa una legge, sia configurata nella proposta Gomez D'Ayala, sia nella proposta Bonomi, limitata nel tempo e nello spazio e ciò tanto più, onorevoli colleghi, che siamo tutti d'accordo nell'affrontare quanto prima i provvedimenti che regolano l'equo canone in senso generale.

Si tratta quindi, solo dell'annata 1959-60 e quando approveremo il progetto generale dell'equo canone, verranno colmati i dubbi e le lacune che il collega Cacciatore ha ora enunciato.

Quindi io pregherei la Commissione di contenersi nello spazio limitato che questo provvedimento deve coprire e di rimandare gli altri problemi all'approvazione della legge generale sull'equo canone.

Detto questo, siamo tutti d'accordo sulla opportunità di approvare questa legge? Mi sembra di aver capito che lo siamo. Siamo tutti d'accordo anche nel senso di approvarla rapidamente, mi pare e siamo tutti d'accordo, ancora, nel senso che essa trovi un'applicazione, direi automatica, anche per quanto riguarda le zone di applicazione. E al collega onorevole Franzo che mi è sembrato avere qualche dubbio in proposito, rispondo: se noi ci limitiamo alle zone previste nella legge n. 739, già individuate quindi, noi abbiamo certamente una automaticità e una facilità d'applicazione che non consente incertezze, mentre se noi uscissimo da questo criterio, creeremmo zone incerte e dovremmo stabilire e individuare gli strumenti per rendere, appunto, meno incerte queste zone. Mi rendo perfettamente conto anch'io che lasciamo ancora qualcosa di incerto, che ci sarà qualche lacuna, ma preferisco una legge che operi sia pure con qualche lacuna piuttosto che addentrarmi nell'elaborazione di un provvedimento che poi, in sede di applicazione, chissà cosa mai finirebbe col provocare.

In terzo luogo, voglio fare una considerazione molto pratica. Io non voglio qui entrare nel merito circa la legittimità o meno di talune impostazioni. Anche se sarei fortemente tentato di far mie, in proposito, le osservazioni del collega onorevole Vetrone. Vorrei soltanto dire all'onorevole Gomez D'Ayala e agli altri colleghi che se noi ora qui facciamo una legge che non presenti punti dubbi e si presti ad interrogativi, anche il Senato certamente l'approverà rapidamente. Il voler inserire, invece, il criterio di una determinazione fissa di riduzione, che potrà anche avere una sua ragione e giustificazione poiché così, certo, si garantisce qualcosa a tutti (sempre però con il pericolo di escluderne altri), può creare delle difficoltà presso l'altro ramo del Parlamento.

Quindi, accontentiamoci di quel qualcosa di buono, che si può ottenere in concreto e rapidamente.

Un'ultima considerazione è quella che mi suggerisce la proposta dell'onorevole Cacciatore, con la quale egli introduce materia di altri rapporti contrattuali in questa proposta di legge. Ora, anche per questo io sono molto perplesso, pur riconoscendo che la sua proposta ha un certo fondamento. Prima di tutto perché ritengo che nelle zone previste dalla legge n. 739, la mezzadria non esista o vi esista in misura molto modesta. Hanno ragione i colleghi modenesi quando si riferiscono alla zona del corso del Secchia. Ma, qui, il problema è marginale perché la legge n. 739 riguarda queste zone soltanto marginalmente. In secondo luogo, l'onorevole Cacciatore formula proposte che io non saprei proprio come noi, in pratica, potremmo attuare. Mentre abbiamo, infatti, nel nostro ordinamento un mucchio di precedenti in materia di riduzione di affitti, per quanto riguarda anche il rischio dell'affittuario, non abbiamo precedenti, invece, se non vado errato, circa la proposta che fa l'onorevole collega, perché in caso di minor reddito del fondo ci debba essere un intervento che riduca, almeno per una delle parti associative, l'onere in questione.!

CACCIATORE. Premetto che non sono un tecnico in fatto di agricoltura. Ma faccio una domanda: quando un fondo viene concimato per una determinata annata, il terreno ne trae vantaggio anche per l'annata seguente? Ora, questo beneficio a chi va esattamente? Non va forse al concedente?

TRUZZI, *Relatore*. A tutte e due le parti che verranno l'anno venturo!

CACCIATORE. Però vi sono contratti, come dicevo prima, in cui la conduzione del fondo è separata da quella del suolo. Quindi io dico questo: non soltanto bisogna considerare....

TRUZZI, *Relatore*. L'agricoltura è un'arte perenne. È fatta così; ognuno lavora anche

per chi viene dopo di lui. Ognuno si giova anche di quello che hanno fatto i suoi predecessori. Questa è la natura propria dell'agricoltura!

Io mi rendo conto della fondatezza di certe considerazioni, ma pregherei i colleghi di rinunziare alle loro proposte piuttosto che correre il rischio di compromettere le sorti della legge e della sua rapida applicazione.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi associo per prima cosa al richiamo dell'onorevole Truzzi sull'esigenza di fare si che la discussione si svolga su determinati binari e entro certi limiti. Ora, noi in effetti ci troviamo di fronte a due proposte di legge, quella degli onorevoli Bonomi ed altri e quella degli onorevoli Gomez D'Ayala ed altri, presentata quest'ultima successivamente e giunta soltanto stamane in questa Commissione. Entrambe, pur con qualche difformità, si riferiscono alle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche e alle calamità naturali nell'annata agraria 1959-60, e riguardano i fitti dei fondi rustici, per i quali si chiede una riduzione. Ora, se noi ci proponiamo di svolgere la nostra discussione rimanendo nell'ambito di questo argomento, il discorso è uno, ma se, viceversa, noi dovessimo affrontare anche argomenti che vanno al di fuori di questi limiti, noi ricadremmo evidentemente nella discussione delle altre due proposte di legge, anch'esse d'iniziativa degli onorevoli Bonomi e Gomez D'Ayala, rispettivamente, ma che interessano tutta quanta la materia dell'affitto dei fondi rustici. Il discorso poi vale a maggior ragione se si esce dai limiti dei fondi rustici per investire altre forme contrattuali ed in particolare quelle forme associate di cui si è poco fa parlato.

Pertanto io vorrei, appunto, pregare l'onorevole Presidente di voler chiarire questo punto: se dobbiamo discutere solo queste due proposte di legge che figurano all'ordine del giorno o meno. E credo si debba rimanere entro questi limiti anche perché la Commissione era rimasta d'accordo su un certo *iter* dei suoi lavori parlamentari, per cui veniva data la precedenza all'esame ed eventuale approvazione di questa proposta di legge Bonomi, più urgente, salvo a riprendere poi l'esame delle altre.

Giustamente l'onorevole Presidente ha anche rilevato che noi, su quest'altra materia, dovremmo poi attendere il parere della Commissione Giustizia.

Ciò premesso dichiaro che il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge presentata dall'onorevole Bonomi perché essa si riferisce effettivamente a situazioni che si sono determinate nella passata annata agraria nelle zone colpite da eccezionali avversità naturali ed atmosferiche e tanto più che, essendo stata applicata la legge n. 739, si è ancor più accentuata la sperequazione nei confronti degli affittuari per non avere, essi, ricevuto alcun beneficio di riduzione del canone, mentre i proprietari hanno ottenuto anche la riduzione delle imposte.

È questa inoltre una legge speciale che incontra sistemi e procedure di carattere generale e normali e non innova, quindi i sistemi e le procedure concernenti la divisione dei canoni di affitto.

Il Relatore, in sede di illustrazione del provvedimento, ha anticipato la proposta di estendere l'applicazione di questa disposizione a tutti i territori delimitati dalla legge n. 739.

Salvo l'applicazione della proposta De Leonardis, il Governo si dichiara favorevole a tale concetto che si riallaccia a norme contenute in precedenti leggi in base alle quali il Ministero dell'agricoltura delimitava i territori nei quali si erano verificati eventi eccezionali. Commettendo alle Commissioni di concedere delle riduzioni nei canoni di affitto, ci si riallaccia sostanzialmente ai criteri di una delimitazione fatta in sede nazionale, il che è giusto, perché solo così possono essere adottati sistemi giusti, equi, costanti nella delimitazione delle zone e non si corre il rischio di gravi sperequazioni dovute soprattutto a diversità di orientamenti fra diverse commissioni provinciali, senza contare, poi, che una delimitazione che facesse capo alle commissioni tecniche provinciali darebbe luogo ad una serie di controversie in sede locale e che non sapremmo quanto tempo impiegherebbero quelle commissioni a delimitare le zone.

Dirò poi, rispondendo all'onorevole De Leonardis, il mio pensiero su alcune proposte di modifiche da introdurre nel secondo articolo della legge.

Per quanto riguarda la proposta di legge dell'onorevole Gomez D'Ayala e altri che, in sostanza ricalca quella presentata dall'onorevole Bonomi, faccio qualche osservazione preliminare.

Sono anche io dell'opinione che non sia necessario il richiamo agli articoli del Codice civile, fatto nell'articolo 1, perché quegli articoli si riferiscono alla ipotesi del caso fortuito e ad un danno del 50 per cento; ora, invece, ci riferiamo a situazioni specifiche, determinate nello spazio e nel tempo e non ritengo quindi che, comunque, una legge del

genere possa essere ritenuta una procedura revocativa o modificativa di quegli articoli del Codice; così che il richiamo ad essi potrebbe dar luogo a dubbi in senso contrario.

GOMEZ D'AYALA. È questa ipotesi che noi sosteniamo.

SEDATI. *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Tale richiamo è contenuto anche in altre leggi che prevedevano un minimo ed un massimo, ma se aderiamo al concetto di non porre un massimo, il richiamo al Codice sembra pleonastico.

GOMEZ D'AYALA. Si assegna alla commissione il compito di stabilire il massimo, almeno così a me sembra.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A me sembra che il richiamo sia pleonastico e pericoloso. Se facciamo un richiamo esplicito, se costruiamo l'ipotesi che i casi configurati da questa legge sono analoghi a quelli del Codice civile, si può avere il dubbio se applicare le norme previste dal Codice oppure quelle previste da questa speciale, rapida e facile legge. Non so, quindi, proprio convincermi che questo richiamo sia opportuno.

GOMEZ D'AYALA. L'ipotesi prevista dal Codice civile è più ampia.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono contrario a porre il limite del 30 per cento, per le stesse ragioni addotte dall'onorevole Relatore e dall'onorevole Vetrone. Ciò limita, indubbiamente, le facoltà discrezionali della commissione e può tradursi in un danno per la categoria che deve beneficiare del provvedimento. Non sono poi favorevole alla delimitazione delle zone da parte della commissione provinciale, come non mi rendo conto della esigenza di aumentare a due anni il periodo entro il quale l'affittuario può ripetere la differenza del canone pagato e non dovuto. È un termine eccessivamente lungo che lascia aperte situazioni contrattuali che hanno una base annuale e le lascia aperte al di là dei limiti della scadenza.

L'onorevole Daniele ha manifestato delle preoccupazioni che noi in parte condividiamo. Quando si fanno provvedimenti di questa natura si va incontro a delle sperequazioni ma le sue preoccupazioni possono essere notevolmente attenuate qualora si consideri che vi sono due limiti posti dalla legge: la delimitazione delle zone ai sensi della legge n. 739 ed il fatto che la commissione procede alla revisione tenendo conto della situazione particolare di zone agrarie che possono essere anche adeguatamente ristrette per meglio riconoscere i fenomeni.

All'onorevole Franzo mi permetto dire che le osservazioni da lui fatte sono indubbiamente giuste, ma mentre una parte di esse si riferisce alla legge in esame, un'altra parte si riferisce a situazioni che debbono certamente essere prese in considerazione ma che lo saranno quando verranno esaminati i provvedimenti di riduzione generale dei canoni, cosa che la Commissione si è impegnata a fare al più presto. Se dovessimo, infatti, prevedere tutte le ipotesi giuste, finiremmo col modificare ancora questa legge e, invece di una legge particolare, faremmo una legge generale con la conseguenza di non poterla applicare rapidamente.

Prego quindi l'onorevole Franzo di non voler proporre emendamenti.

FRANZO. Difatti, non ne ho presentati.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* All'onorevole Cacciatore debbo dire, in merito alle proposte da lui avanzate, che non entro nel merito della questione da lui sollevata in quanto desidero, in relazione alle dichiarazioni fatte all'inizio della discussione, restare coerente alla impostazione data. Si parla qui di una riduzione del canone di affitto riferita a determinate situazioni; se sconfiniamo in altre ipotesi contrattuali nei confronti delle quali non esistono precedenti né di riduzioni né di modifiche, come l'onorevole Truzzi ha ricordato, estendiamo il compo della legislazione e non sappiamo dove andremo a finire.

È materia, questa, che potrà essere trattata in altra occasione e non vedo inoltre come potremmo decidere su proposte del genere se non dopo aver sentito la Commissione Giustizia.

Concludo dicendo che sono favorevole in linea di massima agli emendamenti preannunciati dall'onorevole De Leonardis.

DE LEONARDIS. Propongo di assumere come testo base per la discussione la proposta di legge Bonomi ed altri n. 2348.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta formulata dall'onorevole De Leonardis.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2348.

Do lettura dell'articolo 1.

« Nei territori dei comuni delle Puglie e della Lucania, colpiti dalle avversità atmosferiche, o calamità naturali, verificatesi nell'annata agraria 1959-60, che saranno determinati per ciascuna provincia dalla Commissione tecnica provinciale istituita a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, i canoni di affitto di fondo rustico,

in natura o in denaro, dovuti per l'annata agraria predetta, sono ridotti di una percentuale che sarà determinata dalla Commissione stessa per ciascuna zona agraria sulla base della entità media dei danni prodotti dalle predette avversità o calamità.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si applicano inoltre le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321 ».

Comunico che all'articolo 1 risultano presentati i seguenti emendamenti.

« *Al primo comma, dopo le parole*: annata agraria 1959-60, *aggiungere le altre*: e fino all'entrata in vigore della presente legge ».

CACCIATORE.

« *Sostituirlo con il seguente*:

« Nelle zone delimitate ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i canoni di affitto di fondo rustico in natura o in denaro, relativi all'annata agraria 1959-60, sono ridotti di una percentuale determinata dalle Commissioni tecniche provinciali istituite a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, per ciascuna zona agraria sulla base della entità media dei danni prodotti alle aziende agricole da eccezionali calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'annata agraria predetta ».

DE LEONARDIS, PUCCI ERNESTO, MONTE.

« *Emendamento all'emendamento De Leonardis*:

« *Dopo le parole*: nelle zone già delimitate, *aggiungere le altre*: o che saranno delimitate ».

DANIELE, FRANZO.

« *Aggiungere alla fine del secondo comma, dopo le parole*: « della presente legge, *le altre*: o dalla data del provvedimento di delimitazione di cui agli articoli 1 e 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739 per le zone dove essa abbia luogo successivamente ».

DANIELE, FRANZO.

« *Aggiungere dopo il primo il seguente comma*:

« Nelle regioni ove l'annata agraria ha inizio il 1° febbraio di ogni anno, per annata agraria 1959-60 si intende quella che ha avuto inizio con il 1° febbraio 1960 ».

PUCCI ANSELMO.

« *Al secondo comma, sostituire le parole*: 30 giorni, *con le altre*: 60 giorni ».

DE LEONARDIS, PUCCI ERNESTO, MONTE.

PUCCI ANSELMO. Onorevole Presidente, vorrei subito illustrare il mio emendamento. Si parla qui di annata agraria 1959-60. Noi tutti sappiamo però che l'annata agraria ha inizio ad una certa data, secondo zone, consuetudini, ecc. Già un paio di leggi, a quanto mi è dato ricordare, pur non essendo in questo momento in grado di precisare quali esse siano in particolare, hanno previsto il caso in cui l'annata agraria, in un determinato luogo, inizi in un certo, specificato periodo dell'anno. Nell'Italia centrale, ad esempio, questa annata agraria comincia col 1° febbraio.

Ora, noi qui che cosa esattamente dobbiamo intendere? La stessa relazione che presenta e commenta il provvedimento in esame afferma: « È noto come nella corrente annata agraria 1959-60... ». Quindi si fa riferimento anche ai danni verificatisi, per esempio, in aprile. Si fa dunque riferimento anche a questi casi e pertanto, ove noi non dovessimo dare l'interpretazione che per annata agraria 1959-1960, in queste particolari regioni ove il contratto agrario ha inizio il 1° febbraio di ogni anno, si intende il periodo 1° febbraio 1960-31 gennaio 1961, tutte queste regioni rimarrebbero escluse dall'applicazione di questa legge. Ecco la ragione del mio emendamento.

TRUZZI, *Relatore*. A me sembra che quando si parla di annata agraria ci si riferisca al periodo entro il quale si semina e si raccoglie per quel determinato anno. Vale a dire, l'annata riguarda la rotazione, il ciclo agricolo. Ora, dire annata agraria vuol dire l'annata che riguarda il raccolto del 1960. Potremmo anche, volendo, aggiungere l'inciso « tenuto conto delle diverse consuetudini », ma mi pare che il dubbio non sorga!

PUCCI ANSELMO. Altre leggi, ripeto, hanno previsto e risolto il caso da me prospettato. Potremmo riferirci, invece: ai canoni relativi alla annata agraria 1959-60!

TRUZZI, *Relatore*. Dovremmo allora dir meglio: Tenuto conto delle scadenze dell'annata agraria 1959-60!

GOMEZ D'AYALA. Oppure dire che ci si riferisce a quei contratti che hanno avuto inizio entro il 28 febbraio 1960! Lo abbiamo già fatto per tutte le leggi di proroga. Lo abbiamo dovuto fare, ricordo, perché le sezioni speciali si trovavano di fronte a questo stesso inconveniente.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi permetto di for-

mulare una proposta. Qui noi ci riferiamo, evidentemente, alle calamità verificatesi nella annata agraria 1959-60; quindi potremmo aggiungere: « o comunque fino al 31 dicembre 1960 ». Perché è logico che il canone in questo caso non si riferisce, se i tempi sono diversi, ad un contratto che abbia avuto inizio nel marzo 1960, per esempio, o aprile 1960.

Se il diritto è maturato in una determinata epoca, evidentemente ci si riferisce all'annata agraria a seconda dei diversi tipi di contratto. Se noi, quindi, diciamo che, dal punto di vista, temporale, i danni sono quelli che si sono verificati nel corso del 1960 e comunque fino al 31 dicembre 1960, comprendono non soltanto i contratti di affitto dell'annata ma anche gli altri.

PRESIDENTE. Propongo all'onorevole Pucci Anselmo di dare al suo emendamento la formulazione seguente che è confortata anche da auterevoli precedenti legislativi: « È considerata annata agraria 1959-60 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1960, quando il contratto agrario decorre da tale data per consuetudine locale ».

PUCCI ANSELMO. Accetto la proposta del Presidente Germani.

GOMEZ D'AYALA. Per quanto riguarda l'emendamento De Leonardis vi è la questione del richiamo alla legge 21 luglio 1960, n. 739: sia molti colleghi di parte democristiana, sia noi siamo contrari a questo inserimento, che preclude l'applicazione della legge a tutte le zone non contemplate dalla legge anzidetta.

TRUZZI, *Relatore*. Siamo tutti d'accordo che la legge si estenda a zone, per le quali sia immediatamente applicabile, e non crei delle zone incerte, nel qual caso, invece, si ritarderebbe l'applicazione della legge.

GOMEZ D'AYALA. Poiché sorge la questione dell'abbinamento, proporrei di rinviare la seduta al pomeriggio ed esaminare la possibilità di redigere un testo concordato e trovare degli accorgimenti che ci consentano di evitare quegli inconvenienti che sono stati segnalati.

PRESIDENTE. La discussione è avanzata, siamo alla votazione ed i testi possono essere concordati anche in Commissione.

FRANZO. Occorre considerare le dichiarazioni dell'onorevole Truzzi, il quale afferma che, se ci si riferisce alla legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone cui deve essere applicata la legge sono già delimitate, o, in base all'emendamento Daniele, sono facilmente delimitabili; demandando invece la delimitazione delle zone alle commissioni provinciali, si ritarderebbe l'applicazione della legge e pertanto aderendo alla tesi dell'onorevole Truzzi, non insisto sulla mia proposta iniziale. Mi dichiaro perciò favorevole al primo emendamento De Leonardis.

TRUZZI, *Relatore*. Diversamente il provvedimento aprirebbe la via a una serie di liti.

PRESIDENTE. Vi è un diverso orientamento nella Commissione: una parte vorrebbe deferire alle commissioni provinciali la determinazione delle zone colpite, un'altra, invece, sostiene che si debba fare riferimento alla legge 21 luglio 1960, n. 739, secondo il testo della proposta Bonomi, integrato dall'emendamento De Leonardis.

CACCIATORE. O approviamo la legge estendendone l'applicazione a tutto il territorio nazionale, o non l'approviamo!

TRUZZI, *Relatore*. Nelle zone delimitate dagli articoli 1 e 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i proprietari hanno avuto delle agevolazioni dallo Stato ed è giusto che su di essi ricada il peso derivante dalle calamità naturali, ma non comprendo perché esso debba ricadere anche sui proprietari, che non hanno fruito di alcuna agevolazione fiscale.

GOMEZ D'AYALA. Mentre il Ministro dell'agricoltura si interessa solamente ai casi in cui la superficie colpita è di grande rilievo e richiede la concessione di mutui, quando, invece le zone sono poco estese, le commissioni provinciali saranno tenute ad interessarsene.

Non comprendo perché si debba delimitare l'applicazione della legge alle zone in cui i proprietari hanno usufruito della concessione dei benefici previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

TRUZZI, *Relatore*. Tenendo anche conto che la legge dovrà essere sottoposta all'esame del Senato, bisogna riconoscere che la riduzione dei canoni di tutti gli affitti su fondi rustici dell'annata 1959-60, senza alcuna delimitazione, implica un problema complesso.

Io, come Relatore, mi dichiaro contrario a questa estensione della legge, e mi dichiaro favorevole all'emendamento De Leonardis.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Gomez D'Ayala sul fatto che quando si adotta una decisione, bisogna cercare di seguire l'*iter* stabilito.

Si disse l'altra volta che le altre proposte di legge relative alla riduzione dei canoni di affitto sarebbero state esaminate successivamente a queste due all'esame oggi, ritenute più idonee in quanto riferentisi alle specifiche calamità verificatesi nel 1960.

Quelle proposte di legge prevedono anche la ipotesi della riduzione dei canoni di affitto

in conseguenza ad avversità atmosferiche e calamità naturali. È evidente che in sede di discussione di tali provvedimenti saranno risolti i problemi ai quali l'onorevole Gomez D'Ayala fa cenno, perché si disciplinerà la materia in senso generale. Oggi, per ragioni di rapidità e per venire incontro a situazioni rimaste insolute, ci si riferisce a determinate zone.

PRESIDENTE. Noi abbiamo leggi le quali hanno effettivamente deferito al Ministro dell'agricoltura la determinazione delle provincie ed alle commissioni tecniche la determinazione delle zone. Tale deferimento al Ministro dell'agricoltura ed alle commissioni tecniche aveva una sua giustificazione mancando in argomento un provvedimento specifico. La legge 21 luglio 1960, n. 739, ha disciplinato però tale materia, per cui ora è giusto riferirsi ad essa.

Le posizioni precedenti, ripeto, dipendevano dal fatto che non esistevano leggi riguardanti in maniera particolare queste zone; ora che la legge è intervenuta, è giusto che si faccia riferimento ad essa.

CACCIATORE. La proposta di legge in esame delimita certe zone; ma i danni si sono verificati anche in altre. È che non vediamo che una categoria e che non cerchiamo di dare beneficî che ad una determinata parte...

GOMEZ D'AYALA. No, si danno due beneficî ad alcuni e nessun beneficio ad altri.

La legge del 1960, n. 739, attribuisce al Ministro dell'agricoltura il potere di determinare le zone in relazione alla concessione di contributi e di concorsi dello Stato nel pagamento degli interessi per i mutui. Ora, tale determinazione può essere influenzata da valutazioni di ordine generale soprattutto relative alla estensione ed al numero delle aziende danneggiate. È chiaro che quando il Ministero si trovasse di fronte a zone nelle quali i danni sono concentrati solamente in una parte modesta di un comune, esso respingerebbe la richiesta. E si può anche comprendere il perché, se si tiene conto dei limiti degli stanziamenti previsti per la n. 739.

CACCIATORE. Se noi ci agganciassimo alla legge n. 739, verremmo anche meno allo spirito della proposta Bonomi, proposta che parla di Puglia e Lucania senza fare distinzioni di zone. Ci troveremmo ad avere delle zone delle due suddette regioni non ammesse a godere dei beneficî previsti dalla proposta di legge in esame.

DE LEONARDIS. La proposta è stata presentata per far fronte a situazioni eccezionali.

VETRONE. Onorevole Presidente, vorrei far osservare all'onorevole Gomez D'Ayala che ciò che sostiene è in contraddizione con quanto da lui stesso scritto nella relazione che accompagna la proposta di legge n. 2748. L'onorevole Gomez D'Ayala in tale relazione dice: « ...indusse i proponenti in occasione dell'esame della legge 21 luglio 1960, n. 739, a proporre la riduzione dei canoni di affitto a favore dei fittavoli ». Egli ammette quindi riduzioni a favore dei fittavoli che, secondo la n. 739, venivano a trovarsi in zone determinate dal Ministero dell'agricoltura.

Mi pare quindi che ciò che si sostiene dalla nostra parte sia proprio rispondente al contenuto della relazione con cui venne accompagnata la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Gomez D'Ayala!

GOMEZ D'AYALA. Immagino di essere l'unico interprete autorizzato delle cose che dico!

VETRONE. Dal 27 gennaio ad oggi le idee possono essere mutate.

GOMEZ D'AYALA. Ella non ha letto gli emendamenti alla legge n. 739 da noi proposti e le proposte di legge che abbiamo presentato per la più organica soluzione del problema degli affitti ed ora viene a contestarci la priorità nella battaglia condotta su questa materia.

PRESIDENTE. Le posizioni sono queste: da una parte s'intende fare riferimento alle zone determinate in base alla legge n. 739, dall'altra s'intende affidare questo compito di determinazione delle zone alle commissioni provinciali.

Onorevoli colleghi, vi è una proposta base dell'onorevole Bonomi sulla quale richiamo il nostro esame.

GOMEZ D'AYALA. Per l'esattezza, onorevole Presidente, ci troviamo di fronte a due proposte abbinate, il che risulta dal verbale. Quando le ho chiesto di darmene atto Ella si è dimostrato d'accordo.

PRESIDENTE. Le votazioni si fanno su una proposta. Noi abbiamo scelto quella Bonomi per due ragioni: la prima perché su di essa è già iniziata la volta scorsa la discussione; la seconda perché sono scaduti i termini del parere dato dalla Commissione Giustizia in riferimento specifico a quella proposta. Se la Presidenza della Camera vorrà abbinarle agli effetti del trasferimento al Senato...

GOMEZ D'AYALA. Spetta al Presidente della Commissione abbinare proposte di materia identica. Penso che conosciate il regolamento!

PRESIDENTE. Le ho messe insieme all'ordine del giorno.

GOMEZ D'AYALA. Sono due cose diverse ed Ella che è un giurista potrebbe insegnarmelo. L'abbinamento è una cosa e il fatto che siano discusse insieme è un'altra; così come in sede giurisdizionale la riunione è una cosa e l'assegnazione è un'altra.

PRESIDENTE. Abbinate lo sono nella discussione! Il testo base, comunque, rimane quello dell'onorevole Bonomi perché, come ho già detto, sono scaduti i termini posti dalla Commissione Giustizia e perché così ha deciso, a norma del Regolamento, la Commissione. Penso pertanto che si possa passare alla votazione del primo emendamento dell'onorevole De Leonardis.

GOMEZ D'AYALA. Ritengo che sarebbe opportuno sganciare il potere del Ministro di delimitazione delle zone dalla legge n. 739. Diversamente, infatti, si determina spesso l'inconveniente che una gran parte di danneggiati rimane tagliata fuori.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A questa proposta io non posso che essere contrario in quanto la legge n. 739 già prevede due tipi di delimitazioni: uno ai sensi dell'articolo 1 e l'altro dell'articolo 9. Quello dell'articolo 9 riguarda gli eventi che producono il danno alla produzione complessiva dell'azienda superiore al 50 per cento, e da quella delimitazione scaturiscono agevolazioni di carattere fiscale, creditizio, ecc. Resta poi la delimitazione ai sensi dell'articolo 1 per la quale vengono presi in considerazione i territori nei quali si sono verificati danni alle strutture fondiarie. Inserire una terza delimitazione, secondo me, non raggiungerebbe altro scopo se non quello di provocare delle confusioni.

GOMEZ D'AYALA. Ma quelle delimitazioni riguardano rapporti contrattuali; rapporti, cioè, di natura assolutamente diversa.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Noi riteniamo che le zone classificate sia ai sensi dell'articolo 9 sia dell'articolo 1 siano tali da poter sufficientemente configurare anche le ipotesi previste dalla legge che stiamo esaminando; l'opportunità cioè della revisione dei canoni di affitto in conseguenza dei danni verificatisi alla produzione e quindi di riduzione di raccolti da parte dell'affittuario. Una terza delimitazione, ripeto, mi sembra inutile.

DE LEONARDIS. Considerato l'orientamento emerso nel corso della discussione degli emendamenti, ritiro il mio secondo emendamento all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento sostitutivo De Leonardis all'articolo 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Daniele-Franzo all'emendamento De Leonardis.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore.

(*Non è approvato*).

GOMEZ D'AYALA. Desidero far rilevare alla Commissione che la mia proposta di legge deve essere considerata come emendamento agli articoli che si vanno discutendo.

PRESIDENTE. Riconosco fondata l'esigenza prospettata dall'onorevole Gomez D'Ayala. Difatti l'articolo 1 della sua proposta di legge contiene, in sostanza, tre emendamenti all'articolo che stiamo discutendo. Il primo esclude il riferimento alla legge n. 739 del 1960.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Il secondo emendamento dispone un limite minimo di riduzione del 30 per cento. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Il terzo emendamento può essere redatto in questi termini: « Resta fermo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione del canone a norma degli articoli 1635 e 1636 del Codice civile ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Pucci nella formulazione, da me proposta, ed accettata dal proponente.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Daniele al secondo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione quanto resta dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 nel suo complesso:

Nelle zone già delimitate o che saranno delimitate ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i canoni di affitto di fondo rustico in natura o in denaro rela-

tivi all'annata agraria 1959-60, sono ridotti di una percentuale determinata dalle Commissioni tecniche provinciali istituite a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, per ciascuna zona agraria sulla base della entità media dei danni prodotti alle aziende agricole da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'annata agraria predetta.

È considerata annata agraria 1959-60 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1960, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data del provvedimento di delimitazione di cui agli articoli 1 e 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per le zone dove essa abbia luogo successivamente.

Si applicano inoltre le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

CACCIATORE. Rimarrà a verbale, signor Presidente, l'interpretazione secondo la quale, qualunque sarà la misura del danno se ne terrà conto?

DE LEONARDIS. Questo si evince dal contesto della legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge si applica anche alle indennità per la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni ».

Gli onorevoli De Leonardis, Pucci Ernesto Monte propongono di sostituirlo con il seguente:

« Le indennità per la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 e successive integrazioni e modificazioni, sono ridotte nelle zone di cui al precedente articolo, con gli stessi criteri e modalità ivi indicate.

Si applicano altresì per le dette concessioni, le disposizioni del 2° e 3° comma del successivo articolo 4 ».

L'onorevole Cacciatore ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Nei rapporti di mezzadria, di colonìa e di compartecipazione, la riduzione sarà applicata, in ragione del 50 per cento sulla quota di spese a carico del mezzadro, del colono o del compartecipante ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo De Leonardis.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Cacciatore.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel suo complesso:

Le indennità per la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono ridotte, nelle zone di cui al precedente articolo, con gli stessi criteri e modalità ivi indicati.

Si applicano altresì, per le dette concessioni, le disposizioni del 2° e 3° comma del successivo articolo 4.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Nei comuni e nelle zone agrarie determinate dalla Commissione tecnica a termini dell'articolo 1 è sospesa, fino al 31 dicembre 1961, la esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti dai contratti di affitto di fondi rustici ».

Gli onorevoli De Leonardis, Pucci Ernesto e Monte propongono di sostituirlo con il seguente:

« Per i fondi rustici ricadenti nelle zone di cui all'articolo 1 è sospesa, fino al 31 dicembre 1961, l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto o rilascio, nonché delle sentenze di condanna per violazione degli obblighi contrattuali concernenti il pagamento del canone di affitto ».

L'onorevole Cacciatore propone di aggiungere il seguente comma:

« Egualmente saranno sospesi gli atti esecutivi nei comprensori degli enti di riforma e gli eventuali debiti saranno ratizzati entro un periodo di 5 anni ».

Insiste, onorevole Cacciatore, nel suo emendamento?

CACCIATORE. Insisto.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Sedati di dire, in merito, il suo parere.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidererei richiamare l'attenzione dell'onorevole Cacciatore sul fatto che la legge n. 739 crea, nell'applicazione delle norme esclusivamente collegate al fatto della delimitazione, un automatismo. Quindi, quando si delimita una zona, oggi, fra un mese o fra tre mesi, ai sensi della n. 739, diventa automatica l'applicazione di tutte le provvidenze collegate alla delimitazione stessa.

Pertanto, se tra un anno saranno delimitate delle altre zone colpite da eccezionali calamità, le aziende di assegnatari compresi in queste zone usufruiranno di tutti i benefici.

CACCIATORE. Ritengo sufficiente questo chiarimento e ritiro perciò l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Leonardis.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel suo complesso:

Per i fondi rustici ricadenti nelle zone di cui all'articolo 1, è sospesa, fino al 31 dicembre 1961, l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto o rilascio, nonché delle sentenze di condanna per violazione degli obblighi contrattuali concernenti il pagamento del canone di affitto.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

« Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente legge sono di competenza della Sezione specializzata di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Sezione specializzata di cui al comma precedente, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento rateale del canone ridotto in virtù dell'articolo 1.

L'affittuario può ripetere dal locatore, entro un anno dalla determinazione della Commissione, la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo 1 ».

All'articolo 4 risultano presentati i seguenti emendamenti:

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« La Sezione stessa, ove l'affittuario, in dipendenza degli eventi di cui all'articolo 1, si trovi nell'impossibilità di pagare il canone dovuto, ancorché ridotto, può disporre il differimento del pagamento del canone stesso, in non più di 6 rate semestrali, allorquando l'ammontare del canone, dopo la riduzione, non superi le lire 300 mila annue ».

DE LEONARDIS, PUCCI, ERNESTO, MONTE.

« *Al terzo comma, tra la parola*: canone, *e la parola*: corrisposto, *introdurre il termine*: eventualmente ».

CACCIATORE.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo De Leonardis al secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma con l'emendamento Cacciatore accettato dal Relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 nel suo complesso:

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente legge sono di competenza della Sezione specializzata di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Sezione stessa, ove l'affittuario, in dipendenza degli eventi di cui all'articolo 1, si trovi nell'impossibilità di pagare il canone dovuto, ancorché ridotto, può disporre il differimento del pagamento del canone stesso, in non più di 6 rate semestrali quando l'ammontare del canone, dopo la riduzione, non superi le lire 300 mila annue.

L'affittuario può ripetere dal locatore, entro un anno dalla determinazione della Commissione, la differenza tra il canone eventualmente corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole De Leonardis propone il seguente articolo aggiuntivo, la cui eventuale collocazione sarà stabilita in sede di coordinamento:

« Gli accordi in contrasto con la presente legge sono nulli di pieno diritto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Faccio presente che l'onorevole De Leonardis, a seguito delle modifiche apportate alla proposta di legge, propone di modificarne il titolo nel seguente:

« Norme in materia di riduzione dei fitti di fondi rustici nelle zone danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ».

Pongo in votazione la proposta De Leonardis.

(*È approvata*).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento della proposta di legge.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

BONOMI ed altri: « Norme in materia di riduzione dei fitti di fondi rustici nelle zone danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche » (2348).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge Bonomi ed altri n. 2348, risulta assorbita la proposta di legge Gomez D'Ayala ed altri n. 2748.

Hanno preso parte alla votazione:

Avolio, Bolla, Cacciatore, Casati, Cattani, Daniele, De Leonardis, Ferrari Francesco, Franzo, Germani, Gomez D'Ayala, Gorrieri Ermanno, Graziosi, Grifone, Marenghi, Maxia, Monte, Pavan, Prearo, Principe, Pucci Anselmo, Sangalli, Schiavon, Sodano, Sponziello, Truzzi, Valori e Vetrone.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI